



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

REGOLAMENTO TARSU

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI*

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 28/12/1994
Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 30/04/1995
Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 27/11/2002
Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 28/11/2003
Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 29/03/2004
Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 27/03/2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 12/03/2009
Modificato con deliberazione C.C. n. 1 del 05/04/2011

INDICE ANALITICO

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 - SERVIZIO DI NETTENZA URBANA
- ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 4 - PRESUPPOSTI DELLA TASSA, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
- ART. 5 - ESCLUSIONI DELLA TASSA
- ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART. 7 - MISURAZIONE LOCALI ED AREE
- ART. 8 - LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE
- ART. 9 - AREE TASSABILI
- ART. 10 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
- ART. 12 - PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 13 - INDICI PER LA COMMISURAZIONE DELLA QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI
PRODUCIBILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 14 - RIDUZIONI
- ART.14bis - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 15 - AGEVOLAZIONI SPECIALI
- ART. 16 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 17 - DENUNCE
- ART. 18 - MEZZI DI CONTROLLO
- ART.19 - RAPPORTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI
- ART. 20 - TERMINI DI DELIBERAZIONE
- ART. 21 - SANZIONI
- ART. 22 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
- ART. 23 - MODALITA' DEI RIMBORSI
- ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 25 - ABROGAZIONI

ARTICOLO 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui, al presente regolamento.

ARTICOLO 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ARTICOLO 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo

ARTICOLO 4
Presupposti della tassa, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Le superfici relative alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, sono computate nella misura del 100%.

ARTICOLO 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le aree comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, salvo che tali aree siano occupate o detenute in via esclusiva;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili (di civili abitazioni o locali diversi);

- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con forma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, e/o dell'acqua e/o del gas;
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi od ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri, a condizione che i rifiuti derivanti da tali locali e aree siano ivi prodotti e comunque assolutamente prevalenti rispetto ai rifiuti speciali non pericolosi che il Comune abbia assimilato a quelli urbani;

i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal Comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA' ----- DETASSAZIONE %

Falegnamerie -----	cinquanta
Autocarrozzerie -----	sessanta
Autofficine per riparazione veicoli -----	cinquanta
Distributori di carburante -----	sessanta
Lavanderie -----	settanta
Verniciatura -----	cinquanta
Lavorazioni del ferro e similari -----	settanta

6. Per le attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

ARTICOLO 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del Dlgs.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Il gettito complessivo presunto dalla tassa viene determinato, in conformità all'art.61 del decreto legislativo 507/1993 all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere anche indicato il grado di copertura del costo di smaltimento del servizio. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.

ARTICOLO 7
Misurazioni dei locali e delle aree

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili
2. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998.
3. Per gli immobili già denunciati, il Comune può modificare d'ufficio la superficie che risulti inferiore alla predetta percentuale, a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agazia del Territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agazia, dandone comunicazione agli interessati. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, su richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio Provinciale dell'Agazia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.

ARTICOLO 8
Locali tassabili e loro pertinenze

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) Tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc...) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio – rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, ecc.
 - b) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari di ragioneria, fotografici.
 - c) Tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) Tutti vani principali, ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la sola esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - f) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) Tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) Tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) Tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, antri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
 - j) Tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

ARTICOLO 9
Aree tassabili

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendite all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali ai fini dell'autonoma applicazione della

tassa, le aree (coltivate, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono pertanto considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree pubbliche o private adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma ai soli praticanti atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 10

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa determinata per la classe di appartenenza.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale: dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa:
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo dovuto in misura pari al 40% della tariffa:
5. Ai soli fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 art.59 del decreto legislativo 507/93.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto di cui al comma 4 dell'art.59 del citato decreto.

ARTICOLO 11
Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. I fini della determinazione comparativa delle tariffe e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, secondo le indicazioni di massima contenute all'art.68 del decreto legislativo 507/1993, e vengono così suddivisi:

a) **LOCALI AD USO ABITAZIONE E COMPLEMENTARI:**

- 1) ABITAZIONI
- 2) BOX, GARAGES, MAGAZZINI PRIVATI
- 3) AFFITTACAMERE
- 4) ALBERGHI, AGRITURISMO.

b) **LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI:**

- 1) NEGOZI NON ALIMENTARI E RELATIVI DEPOSITI
- 2) BAR
- 3) RISTORANTI, NEGOZI ALIMENTARI E RELATIVI DEPOSITI.

c) **LOCALI PER ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO INGROSSO:**

- 1) ARTIGIANI E INDUSTRIE NON ALIMENTARI
- 2) ARTIGIANI E INDUSTRIE ALIMENTARI E RELATIVI DEPOSITI
- 3) DEPOSITI INGROSSO

d) **LOCALI PER IL TEMPO LIBERO:**

- 1) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (PER TUTTA L'AREA)

e) **LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE:**

- 1) STUDI PROFESSIONALI, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI
- 2) LOCALI DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, POLITICHE, SINDACALI, ASSISTENZIALI, SPORTIVE E RELIGIOSE, CIRCOLI RICREATIVI SENZA FINE DI LUCRO.

f) **AREE PER ATTIVITA' COLLETTIVE:**

- 1) SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, SCUOLE MATERNE, ASILI NIDO.

ARTICOLO 12
Parametri per la determinazione delle tariffe

1. In attuazione dell'art.65 comma 2 del D.Lgs. 507/1993 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa rifiuti solidi urbani i seguenti elementi:

- a) superficie dei locali e delle aree soggette ad imposizione suddivise per categorie come sopra;
- b) indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili di cui all'articolo seguente.

Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi per ogni singola categoria omogenea, si dividerà il costo complessivo del servizio di smaltimento rifiuti secondo il rapporto di copertura stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, per la somma delle superfici delle categorie soggette ad imposizione, moltiplicata ciascuna per l'indice di produttività relativo alla stessa – parametro comma 1 sub. a) x parametro comma 1 sub. b).

Il coefficiente risultante sarà moltiplicato per l'indice di produttività di cui al comma 1 lettera b).
Il risultato ottenuto costituirà la tariffa a mq. per ogni categoria.

ARTICOLO 13

Indici per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe

1. Ferma restando la classificazione dei locali e delle aree scoperte ove si producono rifiuti, come individuata nell'art.11, ai fini dell'applicazione dei parametri per la determinazione delle tariffe, di cui all'articolo precedente, vengono attribuiti i seguenti coefficienti di produttività che, tenendo conto della qualità media dei rifiuti prodotti dalle diverse categorie, indicano per ciascuna di esse la produzione media di rifiuti rappresentata in kg. X mq. x anno:

A) LOCALI AD USO ABITAZIONE E COMPLEMENTARI:

1) ABITAZIONI	10,50
2) BOX, GARAGES, MAGAZZINI PRIVATI	4,00
3) AFFITTACAMERE	12,00
4) ALBERGHI, AGRITURISMO	15,00

B) LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI:

1) NEGOZI NON ALIMENTARI E RELATIVI DEPOSITI	12,00
2) BAR	18,00
3) RISTORANTI, NEGOZI ALIMENTARI E RELATIVI DEPOSITI	26,00

C) LOCALI PER ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO INGROSSO:

1) ARTIGIANI E INDUSTRIE NON ALIMENTARI	11,00
2) ARTIGIANI E INDUSTRIE ALIMENTARI E RELATIVI DEPOSITI	22,00
3) DEPOSITI INGROSSO	11,00

D) LOCALI PER IL TEMPO LIBERO:

1) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (PER TUTTA L'AREA)	3,00
--	------

E) LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE:

1) STUDI PROFESSIONALI, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI	5,00
2) LOCALI DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO	4,00

F) AREE PER ATTIVITA' COLLETTIVE:

1) SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE ECC.	3,50
------------------------------------	------

ARTICOLO 14

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoriportata nel caso di :
 - a) abitazioni con unico occupante ivi residente con superficie fino a mq.50 ... cinque per cento;
 - b) abitazioni con unico occupante con superficie superiore a 50 mq. se l'occupante ha un'età superiore a 65 anni e versa in condizioni di disagio socio-economico, quando il reddito reale percepito non raggiunge la soglia del cosiddetto "minimo vitale", stabilito in misura pari all'importo della pensione minima INPS. L'ufficio competente in fase istruttoria potrà richiedere la necessaria documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di riduzione: riduzione trenta per cento;
 - c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale – trenta per cento;
 - d) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di un uso stagionale per periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: trenta per cento;

- e) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia ordinaria e di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: cinque per cento;
 - f) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: cinque per cento.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, corredata da apposita auto certificazione con la quale il denunciante attesti di trovarsi nell'ipotesi che comporta la riduzione, nonché dalla documentazione che l'ufficio tributi ritenga necessaria per l'ipotesi considerata, e con effetto dell'anno successivo con provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio.
 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art.76 del decreto lgs. 507/1993.

ARTICOLO 14 BIS

Agevolazioni per il compostaggio domestico

1. Il Comune di Orco Feglino intende promuovere la pratica del compostaggio domestico come forma di recupero dei rifiuti organici e verdi al fine di ridurre la produzione dei rifiuti urbani.
2. Ai contribuenti che aderiscono al progetto di compostaggio domestico sarà applicata una riduzione di € 5,00 dalla tassa rifiuti solidi urbani a partire dall'anno 2011.
3. L'iniziativa è rivolta a tutti i contribuenti. Requisito fondamentale per partecipare è l'utilizzo di compostiera e disporre nella propria abitazione principale di giardino, orto, ecc.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia in dotazione ed utilizzi più di una compostiera per la stessa abitazione la riduzione applicata sarà sempre pari ad € 5,00 della Tassa rifiuti solidi urbani.
5. Per partecipare all'iniziativa è necessario compilare il modulo di autocertificazione distribuito dal Comune. Il modulo deve essere consegnato entro il 30/6 dell'anno di competenza per usufruire dell'agevolazione nell'anno stesso. Le richieste presentate non andranno più rinnovate, salvo variazioni o cessazioni.
6. Il Comune effettuerà appositi controlli sull'effettivo utilizzo delle compostiere. Nel caso in cui la compostiera risultasse non utilizzata il contribuente perderà il beneficio di cui al presente articolo.

ARTICOLO 15

Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art.67 del D.Lgs. 507/1993 sono inoltre esenti dalla tassa:
 - i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
 - le scuole statali di ogni ordine e grado.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 16

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre utilizzate eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
3. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche ricorrente.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
5. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 10 per cento.
6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporaneo di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.507/1993.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, recuperata con sanzione, interessi e accessori.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - b) Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - c) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di traslocco;
8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
9. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo risulti inferiore ad € 3,00.

ARTICOLO 17

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al Comune **entro 60 giorni successivi** all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali e deve contenere i dati anagrafici completi del soggetto, i dati identificativi catastali, l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine **di 60 giorni successivi** deve essere denunciata ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione d'uso, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere in ogni caso inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998.
4. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia, di cui al comma 1, va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a

provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia, di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

5. L'obbligazione decorre **dal primo giorno del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
6. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal **primo giorno del mese** successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
7. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo è non dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 18 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ARTICOLO 19 **Rapporti ufficio tributi e uffici comunali**

1. Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:
 - a) ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
 - b) ufficio edilizia privata: copia dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, corredati dalle planimetrie cui i certificati stessi si riferiscono;
 - c) ufficio commercio: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate sia a titolo permanente che temporaneo.

ARTICOLO 20 **Termini di deliberazione**

1. Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno scorso.

ARTICOLO 21 **Sanzioni**

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art.76 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.ed i..

ARTICOLO 22 **Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. Le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione della TARSU, saranno svolte in una delle seguenti modalità:
 - a. gestione delle riscossioni:

- La riscossione della TARSU e delle addizionali avviene a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Orco Feglino – Servizio di Tesoreria Comunale – o tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
- b. gestione dell'accertamento del tributo:
- Gestione diretta;
 - Gestione in forma associata (convenzione, consorzio, unione di comuni, comunità montane);
 - Gestione a mezzo di azienda speciale;
 - Gestione a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale;
 - Gestione a mezzo di società miste;
 - Gestione tramite i concessionari della riscossione dei tributi;
 - Gestione affidata a soggetti privati iscritti nell'apposito albo ministeriale;
2. La riscossione di cui al punto a) del comma 1, avverrà previa comunicazione al contribuente di un avviso di pagamento.
 3. La riscossione coattiva è effettuata secondo le procedure del R.D. 639/10 mediante Decreto Ingiuntivo o Ingiunzione Fiscale ovvero mediante ruoli esattoriali.
 4. I pagamenti potranno essere effettuati in un numero massimo di quattro rate ovvero, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione, alle scadenze comunicate dall'Amministrazione comunale. La rateizzazione del pagamento potrà essere richiesta dal contribuente al Comune, senza addebito di ulteriore spesa.
 5. In caso di ritardo o di omissioni nei pagamenti si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 art. 13.
 6. Le spese postali e/o di notifica degli avvisi e degli atti di cui ai commi precedenti sono a carico del contribuente.
 7. Al netto dovuto per la TARSU si applicano tre addizionali, di cui una di spettanza provinciale (art.19 D.Lgs. n.504/92) e due di spettanza comunale. Il tributo previsto dall'art.19 del D.Lgs. n. 504/92 è versato dal contribuente contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Al Comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi (art.19 comma 5 D.Lgs. n. 504/92).
 8. L'ufficio tributi procede all'attività di accertamento e liquidazione nei termini previsti dall'art.71 del D.Lgs. n.507/93. A tal fine emette avvisi motivati e formati ai sensi del D.Lgs. n.472/97 e con quanto stabilito dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
 9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad € 5,00.

ARTICOLO 23

Modalità dei rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art.59 e nell'art.75 del D.Lgs. n. 507/93 sono operati mediante riduzione dell'importo ancora dovuto, disposto direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art.75 del D.Lgs. n. 507/93.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo dovuto, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro 90 giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. E' ammessa la compensazione tra le somme a credito e a debito inerenti la TARSU.
5. Non si procede al discarico o al rimborso per le somme di importo inferiore ad € 5,00.

ARTICOLO 24

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt.59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs.507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

ARTICOLO 25

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti soli urbani", fatta salva l'applicazione transitori, prevista dalla Legge e dal presente Regolamento.